

Uffici

loc. Palombare _ 62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563
e-mail: parco@sibillini.net
PEC: parcossibillini@emarche.it
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net

Prot. n. 0000019-28/01/2022-EP-M070-SARCH-P

Pr. 522/21 __ Class.7.10.5

Oggetto Convocazione Conferenza dei Servizi Asincrona (ex art.14 bis della Legge 241/90 e smi e art.5 c.3 DPR 380/2001 e smi) __ Riqualficazione e Valorizzazione della zona Montana di del Comune di Amandola "Terre Alte" __ Intervento 1 – Riqualficazione Rifugio Grascette __ Intervento 2 – Realizzazione parcheggio e interventi correlati Rifugio città di Amandola. Proponente: Comune di Amandola.

comune.amandola@emarche.it

Comune di Amandola – Ufficio Tecnico
c.a. Ing. Spinaci Andrea
Piazza Risorgimento, 17
63857 Amandola (FM)

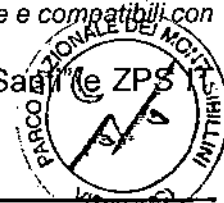
Stazione Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Monteforino (Fm)

Reparto Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini
62039 Visso (Mc)

In riferimento alla procedura di cui in oggetto di cui alla Vs. nota n.17799 del 30.11.2021, acquisita al protocollo del Parco n. 10231 del 01.12.2021, e relativa Riqualficazione e Valorizzazione della zona Montana di del Comune di Amandola "Terre Alte" __ Intervento 1 – Riqualficazione Rifugio Grascette __ Intervento 2 – Realizzazione parcheggio e interventi correlati Rifugio città di Amandola con la presente, si comunica quanto segue.

Le opere in questione ricadono:

- all'interno dell'area protetta del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 1 "*Ambito interno in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale*" di cui al D.M. 03.02.1990;
- in zona "*B di riserva generale orientata*" del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) dove si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo. In tali zone è vietato in particolare: costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio, effettuare movimenti di terreno o trasformazioni dell'uso del suolo, salvo quando finalizzati ad interventi di conservazione, manutenzione e restituzione, eseguire cambi di destinazione d'uso che richiedano sostanziali cambiamenti edilizi ed impiantistici" e tra gli interventi ammissibili sono ricompresi quelli di RE (Restituzione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al ripristino, al recupero, al riequilibrio di condizioni ambientali alterate, degradate o compromesse da processi di degrado, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, al recupero del patrimonio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici che strutturano il paesaggio agrario, al ripristino delle condizioni naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o d'alterazione e dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;
- all'interno alla rete natura 2000 (ZSC IT 5330005 "Monte Castel Manardo Tre Sassi" e ZPS IT 5330029 "dalla Gola del Fiastrone a Monte Vettore");



Con nota di questo Ente Parco n.10554 del 14/12/2021 veniva richiesta la documentazione integrativa al fine di effettuare la procedura di V.Inc.A. ex 5 del DPR 357/97 secondo le modalità stabilite dalle Regioni competenti (Regione Marche con DGR n. 1661/2020), e si comunicava inoltre che la commissione consultiva per il rilascio dei Nulla Osta nella seduta del 07.12.2021 ha esaminato la pratica in questione ed in merito all'intervento 2 – Realizzazione parcheggio e interventi correlati Rifugio città di Amandola ha rilevato che ricadendo lo stesso in *"B di riserva generale orientata"* del Piano per il Parco non risulta compatibile con le specifiche NTA che dispongono, tra l'altro, il divieto di *"..... eseguire opere di trasformazione del territorio, effettuare movimenti di terreno o trasformazioni dell'uso del suolo"*. Pertanto il provvedimento conclusivo in merito a tale sub intervento terrà conto di tale fattispecie e si sostanzierà nel diniego circa l'effettuazione del citato intervento 2.

Con nota del Comune di Amandola n.155 del 30.11.2021, acquisita al protocollo del Parco n. 148 del 07.01.2022 veniva trasmessa la documentazione richiesta e alla luce di quanto riportato nella sopracitata nota del PNMS si richiedeva il parere di questo Ente, nell'ambito della conferenza dei servizi, escludendo l'intervento N. 2 "Realizzazione parcheggio" e interventi correlati in Loc. Campolungo.

Considerato, pertanto che l'intervento 1 – Riqualficazione Rifugio Grascette, consiste nella demolizione dei divisorii attuali, realizzazione controparete interna lungo le pareti perimetrali dello spessore di cm 8,00, rifacimento pavimentazione interna, rifacimento divisorii interni, rifacimento dell'impianto elettrico e installazione di impianto fotovoltaico, finiture varie, intonacatura con tonachino colore delle terre naturali delle porzioni esterne, guaina trasparente impermeabile alla muratura a pietra esterna, rifacimento delle finiture delle pareti esterne e inserimento nel solaio di copertura di pannello sandwich preverniciato colore delle terre chiare al fine di migliorare l'attuale isolamento termico e prevenire il deterioramento della copertura. Rifacimento dell'attuale pensilina ammalorata con una tettoia in legno lungo il lato sud dell'edificio delle dimensioni di mt 5,88 x 2,00 con inserimento di pannello sandwich colore delle terre chiare. La tettoia, interamente realizzata in legno, è progettata per l'inserimento di pannelli fotovoltaici integrati. Tali pannelli sono necessari in quanto l'area montana è sprovvista di collegamenti ai servizi elettrici in quanto non esistono. L'area interessata già risultava interessata da piccola pensilina in cemento armato (oggi demolita) che riportava una piccola copertura lungo tutto il prospetto sud.

Data per accertata dagli enti preposti la regolarità della domanda di autorizzazione dei lavori in oggetto, la completezza della documentazione secondo quanto previsto dalla normativa edilizia di riferimento e la conformità edilizia/urbanistica dell'immobile;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 l'intervento è sottoposto alla procedura Valutazione di Incidenza Ambientale secondo le modalità stabilite dalle Regioni competenti ovvero, nel caso in questione, dalla Regione Marche;

ACCERTATO che l'attività non interessa direttamente habitat di cui all'allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE;

VISTI gli obiettivi di gestione e le misure di conservazione (DCD n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);

CONSIDERATO che l'intervento non risulta incompatibile con le suddette misure di conservazione.



VISTO il format valutatore per lo screening di valutazione di incidenza ambientale, acquisito al sistema di archiviazione Paleo al n. 201524_SEG_S2 del 27/01/2022, dal quale si evince che la progettazione in esame non determinerà incidenze significative su habitat e specie di interesse comunitario, nonché non comprometterà l'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati.

RITENUTO, pertanto, che lo screening dell'intervento in oggetto, effettuato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e smi, sia da considerarsi con esito positivo;

RAVVISATA la necessità di esprimersi anche ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 (nulla osta) della Legge n. 394/1991.

Data per accertata dagli enti preposti la regolarità della domanda di autorizzazione dei lavori in oggetto, la completezza della documentazione secondo quanto previsto dalla normativa edilizia di riferimento e la conformità edilizia/urbanistica dell'immobile;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

La Legge 06-12-1991 n.394 e smi;
Il D.M. 03.02.1990;
Il D.P.R. 06.08.1993;
il DPR 357 /97;
la L. 241/90 e smi
l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 114 del 9.04.2021;

Visto, in particolare, il parere favorevole rilasciato in merito agli interventi in oggetto dalla Commissione Nulla Osta nella seduta del 25.01.2022.

Considerato:

- Che le opere in oggetto, tenendo conto dell'entità e della localizzazione, non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, comma 3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del D.M. 03.02.1990 e D.P.R. 06.08.1993);
- Che pertanto tali interventi appaiono coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra, sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e s.m.i. e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco.

Premesso tutto quanto sopra, con la presente, si **esprime parere favorevole**, per quanto di competenza (ex art.13 L.394/91 e smi ed ex art.5 DPR 357/97 e smi), in merito alla progettazione di riqualificazione e valorizzazione della zona Montana di del Comune di Amandola "Terre Alte" **limitatamente all'intervento 1 – Riqualificazione Rifugio Grascette**, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri enti interessati dal procedimento autorizzatorio, in sede di conferenza dei servizi.



Si rimane in attesa del verbale della conferenza con allegati tutti i pareri necessari nonché del provvedimento conclusivo del procedimento in questione.

Per eventuali informazioni o chiarimenti si prega di contattare Paolo Tuccini o Alessandro Rossetti (tel. 0737 971563; e-mail tuccini@ibillini.net).

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Maria Laura Talamè



M. Talamè

PT/Ar